

CM 10-9-1991, n. 271 - Trasmissione del DM applicativo dell'art. 5, c. 7, della legge 148/90 (ambiti disciplinari nel modulo didattico della scuola elementare) I.
Questa circolare presenta e trasmette il DM 10-9-91, dal quale si stralciano solo i passi che possono avere rilievo per l'Irc.

Articolo 1

Il collegio dei docenti, con deliberato motivato e tenendo conto delle esigenze connesse all'assetto organizzativo della scuola, procede, ai sensi dell' art. 5, comma 7, della legge 5 giugno 1990, n. 148, nel quadro della programmazione educativa, all'aggregazione delle materie in ambiti disciplinari.

Tale aggregazione viene definita sulla base del criterio dell'affinità delle discipline inserite nel curriculum, soprattutto nei primi due anni, e dell'esigenza di non raggruppare da sole o in un unico ambito l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e 0110 musica, l'educazione motoria.

Nel rispetto degli obiettivi formativi e della struttura dei moduli, gli ambiti entro i quali aggregare le discipline sono, di norma, tre, in ciascuno dei quali sono rispettivamente inserite la lingua italiana, la matematica, la storia-geografia-studi sociali.

Il collegio dei docenti provvede ad aggregare le oltre discipline negli ambiti secondo i criteri suindicati, rispettando, comunque, una composizione equilibrata al fine di assicurare ad ogni materia un adeguato sviluppo e garantire parità di impegno professionale per i docenti.

Sulla base del criterio dell'affinità didattica si dovrà provvedere anche all'aggregazione dell'insegnamento della religione cattolica, da affidare al docente dichiaratosi disponibile. (...)

Articolo 2

Al fine di garantire l'esigenza di un quadro regolativo omogeneo su tutto il territorio e di favorire, nel contempo, la più ampia autonomia didattica del collegio dei docenti e degli insegnanti del modulo in relazione alla peculiarità della programmazione educativa e didattica e ai bisogni formativi degli alunni, sono individuati tre livelli coordinati per la determinazione dei tempi da destinare alle materie del curriculum.

Tali livelli si articolano in un primo livello nazionale che fissa i minimi orari settimanali per ogni materia; un secondo, di competenza del collegio dei docenti, che stabilisce la fascia di possibile oscillazione; un terzo, attribuito agli insegnanti contitolari del modulo, che definisce i tempi effettivi da dedicare alle singole materie.

Le minime soglie orarie settimanali sono così stabilite: lingua italiana, 4 ore; matematica, 3 ore; scienze, 2 ore; storia-geografia-studi sociali, 3 ore; educazione all'immagine, 2 ore; educazione al suono e alla musica, 2 ore; educazione motoria, 2 ore.

Sulla base delle soglie orarie minime sopra definite e ferma restando l'attribuzione di due ore all'insegnamento della religione cattolica, il collegio dei docenti stabilisce le quote orarie settimanali massime ritenute congrue per ciascuna materia, in un equilibrato quadro formativo. (...)